Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 03/06/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 26.02.2016 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio; ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 35 rate su 84 (come da quietanza in atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 49 rate residue; in data 19.11.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.
Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva, e precisamente di un agente in attività finanziaria (è in atti copia della fattura emessa da quest'ultimo e il relativo dettaglio contabile).
La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 663,34, chiedendo, per la denegata ipotesi in cui detta richiesta non sia accolta, di condannare in ogni caso parte resistente al pagamento "dell'importo calcolato in via equitativa da questo arbitro per la ripetizione di tutti i costi sostenuti dal ricorrente"; domanda altresì di "condannare parte opposta al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la

scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"; in ogni caso oltre agli interessi moratori, alla rifusione delle spese legali quantificate in Euro 200,00 e al rimborso delle spese di procedura pari ad Euro 20,00. In via di subordine, domanda di "verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa".
Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha dato atto di aver rimborsato a parte ricorrente "tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario"; ha sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla sentenza c.d. "*Lexitor*", rilevando l'inefficacia orizzontale nei rapporti tra privati della Direttiva 2008/48/CE; ha eccepito la natura *up-front* e dunque la non rimborsabilità delle "Commissioni di istruttoria" e delle "Provvigioni all'intermediario del credito"; ha rilevato come nessun onere assicurativo sia stato addebitato al cliente e dunque nessun rimborso sia dovuto a tale titolo; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.
Nel replicare alle controdeduzioni dell'intermediario, parte ricorrente ha sostenuto che la sentenza-*Lexitor* della Corte di Giustizia europea trova applicazione nell'ordinamento italiano e dunque nel caso di specie; che è del pari applicabile la Dir. 2008/48/CE, e ciò è conforme all'orientamento del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro.

DIRITTO

Le condizioni economiche applicate al cliente contengono le "Commissioni di istruttoria" e le "Provvigioni all'intermediario del credito"; non vengono qui in considerazione gli oneri erariali, in ogni caso non rimborsabili per costante orientamento dei Collegi ABF.
Le commissioni di istruttoria vanno qualificate *up-front* posto che l'attività retribuita è prodromica al perfezionamento del contratto e si esaurisce con la concessione del prestito, non essendo previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci di prolungarsi oltre.
Anche la clausola "Provvigioni all'intermediario del credito" deve giudicarsi *up-front*, riferendosi la stessa ad attività volte esclusivamente alla conclusione del contratto di finanziamento; ciò che peraltro è coerente con la tipologia di intermediario nel caso di specie intervenuto, vale a dire un agente in attività finanziaria. Per i contratti di prestito stipulati, come quello in esame, in data successiva alla riforma di cui al D.lgs. 141/2010, invero, agenti e mediatori possono svolgere soltanto attività prodromiche alla concessione del finanziamento, nonché connesse o strumentali alla medesima: ciò che risulta essere accaduto nella vicenda in questione.
Ciò posto, la recente sentenza-*Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.
Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi

istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".
Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti princìpi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.
In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	10,62%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,66%

rate pagate	35	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria				300,00	Upfront	37,66%	112,99		112,99
Provvigioni all'intermediario del credito				1.461,10	Upfront	37,66%	550,28		550,28
			Totale	1.761,10					663,27

Campi da valorizzare

Tale importo coincide sostanzialmente con la somma richiesta da parte istante (Euro 663,34).
Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. cord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. cord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale, né può essere accolta la non meglio precisata domanda di condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni "per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposte dalle norme bancarie", domanda non supportata da specifiche allegazioni, prima ancora che da elementi di prova.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 663,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA